



SENT. N. 309/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Luigi GILI

Consigliere

Alessandra OLESSINA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23933** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

L.M., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, il *omissis*,

residente a Torino, Via *omissis* n. 12/2, in proprio e nella qualità di legale

rappresentante dell'Associazione S.A. *omissis*;

ASSOCIAZIONE S.A. omissis, corrente in omissis, Via

omissis n. 12/2, cod. fisc. *omissis*, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*.

Nessuno costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons.

Massimo Valero, nessuno presente per parte convenuta, come da verbale.

	Esaminati gli atti.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura contabile ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in	
	epigrafe per sentirle condannare al pagamento, in favore della Regione	
	Piemonte, della somma di euro 102.519,55 a titolo di danno erariale, in	
	relazione al contributo assegnato all'Associazione S.A. <i>omissis</i> dalla	
	Regione Piemonte in attuazione della L.R. n. 58/1978 e del DPGR n. 3/R del 7	
	marzo 2003 per la realizzazione di lavori edili presso la Scuola Media Pablo	
	Neruda di Torino finalizzati alla creazione di un centro di aggregazione	
	giovanile (cfr. domanda allegata agli atti, datata 28 ottobre 2003 e sottoscritta	
	dal convenuto L.M.).	
	Tale contributo è stato oggetto di revoca disposta con determina n. 633 del 14	
	giugno 2010 a seguito della scoperta di irregolarità nelle fatture presentate nella	
	rendicontazione delle spese.	
	In particolare, anche a seguito delle indagini svolte dalla Procura della	
	Repubblica presso il Tribunale di Torino (cfr. sentenza del Tribunale di Torino	
	in data 5 ottobre 2012 di assoluzione del convenuto L.M. per prescrizione	
	del reato ex art. 483 e 61 n. 2 c.p. falso in atto pubblico) è risultato che	
	l'Associazione S.A. <i>omissis</i> aveva presentato, come previsto dal	
	DPGR n. 3/R del 7 febbraio 2003, un quadro economico delle entrate e delle	
	uscite indicando nel quadro delle uscite i costi relativi ad una fattura già	
	presentata con riferimento ad un altro contributo.	
	Quindi la Regione Piemonte ha chiesto la restituzione di euro 136.769,58, di	
	cui euro 120.000 a titolo di contributo ricevuto ed euro 16.769,58 come	
	- pag. 2 di 11 -	

interessi legali.

La determina di revoca è stata ritualmente notificata e l'importo iscritto a ruolo il 29 dicembre 2010 ed affidato all'agente di riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.

L'importo residuo da restituirsi alla Regione Piemonte è, in base alla nota prot. 7029/2023, pari ad euro 102.519,55, somma chiesta in citazione.

La Procura contabile evidenzia che il DPGR n. 3/R del 7 febbraio 2003, all'art. 6, co. 3, prevede la revoca del contributo in caso di documentazione non veritiera: *"è disposta la decadenza del contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già liquidate: (...) b) in caso di presentazione di documentazione consuntiva non veritiera o dalla quale risulti una modificazione di destinazione d'uso del contributo regionale, senza che la stessa sia stata preventivamente comunicata e motivata alla struttura regionale competente e da questa accolta"*.

La Procura contabile evidenzia ancora che l'Associazione ha presentato una fattura riferita ad altro progetto parimenti finanziato dalla Regione Piemonte e non ha più presentato documentazione idonea a dimostrare la rendicontazione finale delle spese, con evidente dolo di appropriazione di risorse pubbliche con finalità speculativa.

La Procura contabile rimarca infine che la sede dell'Associazione dichiarata trasferita in luogo ignoto al momento delle notifiche degli atti coincide in realtà con il domicilio del suo legale rappresentante.

La Procura, dopo l'invito a dedurre, a cui non sono seguite controdeduzioni, ha emesso atto di citazione per il danno erariale correlato alla mancata presentazione della corretta prescritta rendicontazione di spesa e all'omessa

	restituzione delle somme indebitamente percepite.	
	Nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, la Procura, a fronte della mancata	
	costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione di	
	contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in	
	citazione.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell’art. 93	
	c.g.c., di parte convenuta, in quanto nessuno risulta costituito in giudizio,	
	nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto	
	presidenziale di fissazione dell’udienza.	
	2. Venendo all’esame del merito, si osserva quanto segue.	
	Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della	
	responsabilità erariale.	
	2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai	
	privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al	
	quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., <i>ex plurimis</i> , Cass., SS.UU.	
	nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).	
	2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con	
	la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App.,	
	nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle	
	finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell’erogazione pubblica,	
	ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di	
	condotta normativamente previsto.	
	- pag. 4 di 11 -	

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'Associazione beneficiaria del contributo pubblico non ha presentato la corretta rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.

Tale omissione ha costituito causa di revoca dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito.

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione,*

ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo, o anche, come nel caso di specie, attività di ammodernamento, recupero, trasformazione di una struttura pubblica in una sede destinata ad attività culturali, educative e aggregative di giovani (cfr. le finalità, i limiti e le modalità di intervento del contributo regionale in questione di cui alla citata L.R. n. 58/1978 e al citato DPGR n. 3/R del 7 febbraio 2003).

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell’ottemperanza all’essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, da parte delle parti convenute - rimaste peraltro contumaci nel presente giudizio -, l’effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.

2.3. Nel caso di specie, essendo una Associazione il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 296/2013), in base alla quale: “*Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto*

organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

Pertanto, nel caso di specie, alla responsabilità dell'Associazione percettrice del finanziamento pubblico, come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, in virtù della propria pur imperfetta autonomia patrimoniale, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale del rappresentante legale qui convenuto, il quale ha sottoscritto la domanda di finanziamento in data 28 ottobre 2003.

Il predetto convenuto, infatti, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della Associazione, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi presentando una non corretta rendicontazione delle spese rispetto

alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione di restituzione; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

Egli deve quindi rispondere dell'ammanco pubblico qui contestato.

2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi chiaramente previsti dalla normativa regionale regolante l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un contributo a valere su risorse della fiscalità generale impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

3. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna al risarcimento del danno ammontante ad euro 102.519,55 (centoduemilacinquecentodiciannove/55).

	Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di	
	percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre	
	agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.	
	4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell’erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda	
	attore, e, per l’effetto:	
	- dichiara la contumacia dei convenuti L.M. in proprio e nella qualità	
	di legale rappresentante dell’Associazione S.A. <i>omissis</i> e	
	ASSOCIAZIONE S.A. <i>omissis</i> ;	
	- condanna L.M. in proprio e in qualità di legale rappresentante di	
	dell’Associazione S.A. <i>omissis</i> e ASSOCIAZIONE S.	
	A. <i>omissis</i> al pagamento, in favore della Regione Piemonte, dell’importo	
	di euro 102.519,55 (centoduemilacinquecentodiciannove/55), oltre a	
	rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del contributo <i>de quo</i> sino al	
	deposito della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal	
	deposito della presente sentenza fino al saldo effettivo.	
	- condanna L.M. in proprio e in qualità di legale rappresentante di	
	dell’Associazione S.A. <i>omissis</i> e ASSOCIAZIONE S.	
	A. <i>omissis</i> al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’erario, che	
	si liquidano in euro 388,22 (trecentottantotto/22).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024, con	
	- pag. 9 di 11 -	

	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI, Presidente	
	Luigi GILI, Consigliere	
	Alessandra OLESSINA, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 19/12/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 19/12/2024	
	- pag. 10 di 11 -	

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente